

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 1877

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SCHIFANI, LA LOGGIA, D'ALÌ,
CENTARO, VENTUCCI e BALDINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 DICEMBRE 1996(*)

Istituzione in una zona franca nel territorio
del comune di Carini

(*) *Testo non rivisto dai presentatori.*

ONOREVOLI SENATORI. — La proposta di istituire nel territorio del comune di Carini, provincia di Palermo, una zona extradoganale risponde all'esigenza nazionale di consentire la ripresa socio-economica di una vasta area regionale depressa, ma coincide anche con il presumibile interesse comunitario a disporre di un attrezzato punto di smistamento delle merci di produzione comunitaria geograficamente proiettato in posizione strategica per le attività di interscambio con i Paesi mediterranei extracomunitari.

La possibilità delle merci di provenienza intracomunitaria di transitare in una zona franca da diritti doganali o di confine verso aree di mercato extracomunitarie emergenti non è misconosciuta a livello comunitario, specie quando la sua localizzazione non si appalesi come elemento di turbativa dei mercati interni, ma interagisca sul livello dei traffici mercantili internazionali favorendone lo sviluppo.

Il disegno di legge che si sottopone ad approvazione si prefigge altresì lo scopo di favorire gli investimenti finanziari e di stimolare l'assunzione di iniziative imprenditoriali in un'area cronicamente depressa del Paese con innegabili ricadute sui livelli occupazionali locali.

A tale scopo si è ritenuto opportuno prevedere a regime una tassazione ridotta ed opzionale dei redditi imputabili agli opifici industriali operanti nella zona franca ed una detassazione degli utili delle imprese in contabilità ordinaria direttamente reinvestiti nella costruzione, ammodernamento e riattivazione degli impianti industriali. Ciò al duplice fine di attirare nella zona franca gli investimenti finanziari delle imprese ovunque residenti, senza aggravare il fabbisogno finanziario erariale oltre il limite consentito per la convenienza dell'investimento operato.

L'articolo 1 è relativo alla istituzione della zona franca, la cui delimitazione territoriale formerà oggetto di individuazione con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

L'articolo 2 concerne il regime fiscale della zona franca caratterizzato dalla esenzione dai diritti doganali o di confine delle materie prime, delle merci e dei materiali in transito o consumati o impiegati nella zona franca, dalla esenzione dei prodotti soggetti ad accisa dal pagamento della stessa nonchè da un complesso di norme agevolative dirette a favorire gli insediamenti produttivi nella zona franca.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione della zona franca)

1. Ai sensi dei Regolamenti CEE n. 2504/88 del Consiglio del 25 luglio 1988, n. 2562/90 della Commissione del 30 luglio 1990, n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992, e n. 2454/93 della Commissione del 2 luglio 1993, il territorio del comune di Carini, provincia di Palermo, compreso tra il comune di Capaci, la strada statale 113, il raccordo autostradale Palermo-Punta Raisi e la stessa autostrada, fino al 31 dicembre 2020, si considera territorio extra-comunitario ed extra-doganale ed è costituito in zona franca.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dei trasporti e della navigazione, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e dei lavori pubblici, è delimitata l'estensione territoriale della zona franca funzionalmente collegata all'aeroporto Falcone-Borsellino.

3. Gli enti locali territoriali adeguano i propri strumenti urbanistici alla delimitazione territoriale della zona franca quale definita ai sensi del comma 2 e rilasciano a titolo gratuito le concessioni edilizie per la costruzione degli impianti industriali, commerciali e di servizi, nonchè per la realizzazione delle opere strutturali ed infrastrutturali. Le opere necessarie per la sistemazione, l'utilizzazione ed il completamento della zona franca sono dichiarate di pubblica utilità.

Art. 2.

(Regime fiscale della zona franca)

1. I prodotti soggetti ad accisa sono esenti dal pagamento della stessa se destinati ad essere consumati o impiegati nella zona franca.

2. Le materie prime, le merci, i materiali ed i macchinari in transito ovvero consumati o impiegati nella zona franca a fini produttivi anche per l'attivazione, ammodernamento e ristrutturazione di impianti industriali nonchè i prodotti finiti commercializzati dalla zona franca, sono esenti da diritti doganali o di confine.

3. I redditi degli opifici industriali che si impiantano nella zona franca e che, se già esistenti, sono ampliati, riattivati, ricostruiti o rammodernati, possono essere assoggettati, se distintamente contabilizzati dalle imprese che svolgono l'attività produttiva, ad imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi in misura pari al 5 per cento. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni ed il rimborso dell'imposta sostitutiva nonchè per il contenzioso si applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi.

4. Gli utili dichiarati dalle società, dagli enti commerciali e dalle imprese in contabilità ordinaria, direttamente investiti nella costruzione, ampliamento, riattivazione o rammodernamento di impianti industriali nella zona franca entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2 dell'articolo 1, non concorrono a formare il reddito per la parte non eccedente il 25 per cento del loro ammontare e comunque fino a concorrenza del costo delle opere e degli impianti.

5. L'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni, di cui al titolo

I del decreto legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, l'imposta sul patrimonio netto delle imprese istituita con decreto legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, le tasse comunali, provinciali e regionali per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e all'articolo 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, l'addizionale comunale e provinciale sul consumo di energia elettrica, di cui all'articolo 24 del decreto legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, l'imposta erariale di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, e l'addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione di cui all'articolo 3, comma 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono ridotte alla metà nei confronti dei soggetti aventi sede o che svolgono attività principale nella zona franca.

Art. 3.

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'articolo 1 della presente legge per la realizzazione delle infrastrutture della zona franca, valutati in lire 8 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1995.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

